



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-115/15

**Deza, a.s.
contro
Agenzia europea per le sostanze chimiche**

«REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Integrazione all’iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2017

1. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente preoccupante – Ricorso proposto da taluni fornitori della sostanza – Ricevibilità*

[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, § 9, 57, f), e 59]

2. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente preoccupante – Inclusione – Atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato*

[Artt. 263, comma 4, TFUE e 289 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, 57, f), e 59 e allegato XIV]

3. *Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Modifica di una voce esistente – Competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59, § 8, e allegato XIV)

4. *Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Presentazione simultanea di diverse proposte d’identificazione della sostanza – Possibilità di ritirare una o più proposte nel corso del procedimento – Proposte che sono state presentate nell’ambito di un unico documento – Irrilevanza*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

5. *Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Sviamento di potere — Nozione*
(Art. 263 TFUE)
6. *Diritto dell'Unione europea — Principi — Certezza del diritto — Normativa dell'Unione — Requisito di chiarezza e di prevedibilità*
7. *Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Violazione del legittimo affidamento — Deduzione, da parte di operatori economici, di un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente — Rigetto*
(Art. 263 TFUE)
8. *Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente preoccupanti — Procedura di identificazione — Potere discrezionale delle autorità dell'Unione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)
9. *Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente preoccupanti — Procedura di identificazione — Sostanze aventi proprietà perturbatrici del sistema endocrino che possono avere effetti gravi per l'ambiente — Onere della prova*
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 3, e 57, f)]
10. *Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente preoccupanti — Procedura di identificazione — Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza — Criteri di valutazione*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57)
11. *Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica — Irricevibilità*
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84)
12. *Diritto dell'Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Rispetto garantito dal giudice dell'Unione*
(Art. 6, § 3, TUE; art. 275, comma 2, TFUE)
13. *Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente preoccupanti — Procedura d'inclusione nell'allegato XIV — Modificazione di una voce esistente — Inapplicabilità dell'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59, § 8, e allegato XIV)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

2. Una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche recante l’identificazione di una sostanza come sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), costituisce un atto regolamentare di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, una decisione di questo tipo ha una portata generale in quanto si applica a situazioni determinate in modo oggettivo e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone contemplate in modo generale e astratto, vale a dire, in particolare, nei confronti di ogni persona fisica o giuridica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, essa non costituisce un atto legislativo dal momento che non è stato adottato né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE, bensì sul fondamento dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

Inoltre, l’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante all’esito della procedura prevista all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 fa sorgere taluni obblighi d’informazione senza la necessità dell’adozione di ulteriori misure. In particolare, la fase seguente della procedura di autorizzazione, che consiste nell’inclusione per ordine di priorità delle sostanze candidate nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, cioè nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, non costituisce una misura di esecuzione di una decisione avente ad oggetto l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate.

(v. punti 32, 33, 35)

3. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è abilitata ad integrare una voce già esistente nell’elenco delle sostanze candidate, vale a dire l’elenco delle sostanze identificate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), con un altro motivo ai sensi di uno dei punti dell’articolo 57 di tale regolamento.

Infatti, nel caso in cui, poiché presenta talune proprietà intrinseche ai sensi di uno dei punti dell’articolo 57, lettere da a) a f), del regolamento n. 1907/2006, una certa sostanza sia inclusa nell’elenco delle sostanze candidate quale sostanza estremamente preoccupante, né le formulazioni dell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 e dell’articolo 59, paragrafo 8, di tale regolamento, né la formulazione di alcun’altra disposizione di quest’ultimo vietano all’ECHA di verificare se tale sostanza possieda proprietà intrinseche diverse da quelle che hanno motivato la sua inclusione iniziale in detto elenco. In tale prospettiva, l’identificazione di una sostanza come rispondente ai criteri di un punto dell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 diverso da quello che ha motivato l’inclusione iniziale nell’elenco delle sostanze candidate assume, da un punto di vista tecnico, la forma di un’integrazione della voce già esistente.

A tal riguardo, se è vero che nessuna disposizione prevede espressamente e formalmente che l’ECHA sia abilitata ad integrare le voci esistenti nell’elenco delle sostanze candidate con nuovi motivi ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, una tale abilitazione espressa dell’ECHA non può essere considerata come indispensabile, in quanto la sua competenza a procedere in tal senso risulta dall’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006, letto alla luce dell’economia generale delle disposizioni di tale regolamento, nonché della finalità concernente l’identificazione di una sostanza quale estremamente preoccupante.

(v. punti 54, 55, 67, 70)

4. L'articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non precisa il modo in cui devono essere presentate diverse proposte d'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante ai sensi dell'articolo 57 di detto regolamento, che si tratti di sostanze diverse o di proprietà diverse di una stessa sostanza previste da quest'ultimo articolo. Più in particolare, esso non precisa se ciascuna proposta che verte su uno dei motivi previsti dall'articolo 57 di detto regolamento debba essere presentata separatamente o se possono essere presentate diverse proposte di questo tipo nell'ambito di un solo documento. In ogni caso, non vi è nulla in tali disposizioni che permetta di affermare che esiste un obbligo di raggruppare delle proposte in un solo e medesimo documento quando tali proposte sono presentate allo stesso tempo dal medesimo autore. Analogamente, non sussiste alcuna disposizione che vieti il ritiro di una o più proposte nel corso della procedura, anche laddove tali proposte siano state inizialmente presentate nell'ambito di un unico documento.

Di conseguenza, per quanto concerne il voto su una sostanza, nell'ambito dei dibattiti del comitato degli Stati membri, che ha avuto luogo dopo che uno Stato membro aveva separato le sue considerazioni in merito a detta sostanza, quali figuravano nel fascicolo presentato ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1907/2006, da quelle riferite ad altre proposte, non può essere constatata alcuna violazione dell'articolo 59, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 1907/2006 o del diritto del fornitore della sostanza di essere ascoltato.

(v. punti 86, 91)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 105)

6. V. il testo della decisione.

(v. punto 135)

7. V. il testo della decisione.

(v. punti 137, 138, 151)

8. V. il testo della decisione.

(v. punti 163, 164)

9. Per quanto riguarda il livello di prova che deve essere rispettato ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a termini di tale disposizione, possono essere inclusi nell'allegato XIV, tra gli altri, i perturbatori endocrini estremamente preoccupanti per i quali è scientificamente comprovato che possono avere effetti gravi per l'ambiente. Ne consegue che la probabilità che un perturbatore endocrino possa avere effetti nefasti per l'ambiente è sufficiente per dichiarare un nesso causale ai sensi di tale disposizione. Detto approccio del legislatore dell'Unione è, inoltre, conforme al principio di precauzione, quale menzionato, tra l'altro, all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006.

(v. punto 173)

10. Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza contemplata all'articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), detta valutazione non deve essere

limitata in considerazione di specifiche circostanze di utilizzazione e può essere validamente realizzata a prescindere dal luogo di utilizzo della sostanza, dalle modalità con cui si potrebbe produrre il contatto con la stessa e dagli eventuali livelli di esposizione alla sostanza

(v. punto 200)

11. V. il testo della decisione.

(v. punti 206, 207)

12. V. il testo della decisione.

(v. punto 211)

13. Dato che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non costituisce un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, queste ultime disposizioni non possono essere validamente invocate nei confronti di una decisione di quest'ultima recante modifica della voce relativa ad una sostanza nell'elenco delle sostanze identificate ai fini di un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

(v. punto 213)